

Comune di San Colombano al Lambro

Provincia di Milano

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE, IN FAVORE
DI..... PER L'USO E
IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO**

.....

* * * * *

L'anno duemila_____ , il giorno _____ del mese
di _____ presso la Residenza Comunale di San
Colombano al Lambro, in attuazione di :

- deliberazione G.C. n° _____ del _____ - esecutiva ai sensi
di legge – avente ad oggetto “.....”

- determinazione del Responsabile dell'Area Cura della Persona
e promozione turistica n° ___ del_____ con la quale è stato
approvato l'avviso pubblico per l'affidamento in concessione
degli impianti sportivi di proprietà comunale;

- determinazione del Responsabile dell'Area Cura della Persona
e promozione turistica n° ___ del_____ con la quale sono
stati approvati gli esiti della selezione esperita ai sensi della l.r.
27/2006 finalizzata all'affidamento in concessione degli impianti
sportivi comunali;

TRA

**IL COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO – codice
fiscale 84503820155** – nel cui nome , interesse e rappresentanza
interviene e stipula nella sua qualità di Responsabile dell'Area

Cura della Persona e Promozione Turistica la Dott.ssa Liliana Carella nata a _____ il _____, giusto decreto di nomina n° ____ in data _____;

e

il Sig..... nato a
il residente in
.....via.....
....., in rappresentanza della Associazione sportiva dilettantistica “.....” con sede in via.....P. Iva, giusto verbale di in data

Premesso :

- che l'art. 10, c. 3 del D.Lgs n. 267/2000 dispone che al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni;
- l'art. 90 “Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica” della L. 27.12.2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003), ai commi 24 e 25, prevede che l'uso degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali sia aperto a tutti i cittadini e garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive e –nel caso non siano gestiti direttamente- che la loro

gestione sia affidata in via preferenziale a tali enti ed associazioni;

- tale previsione normativa è stata successivamente ripresa dalla Legge Regionale n. 27/2006 “Disciplina delle modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali”;
- che in ottemperanza alla norma sopra richiamata, tutti gli impianti sportivi comunali sono affidati in gestione alle società sportive dilettantistiche attive nel settore pertinente, in possesso dei requisiti di idoneità organizzativa atta ad assicurare un’efficiente gestione;

(per Impianti Calcistici)

- *Che questa Amministrazione Comunale è proprietaria dell’impianto sportivo “Franco Riccardi” sito in viale Milano n.20, comprendente due campi di calcio (principale e dell’impianto sportivo sito in via Boccaccio, comprendente un campo di calcio con relative pertinenze;*

(ovvero per Impianto tennistico)

- *che questa Amministrazione Comunale è proprietaria dell’impianto sportivo “Franco Riccardi” sito in viale Milano n.20, comprendente tre campi da tennis (uno scoperto in terra battuta e due coperti in mateco) con relative pertinenze;*

Tutto ciò premesso

Visto lo schema di convenzione per la concessione in uso del centro sportivo _____ , approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ - esecutiva ;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di San Colombano al Lambro, come sopra rappresentato, concede in uso all'Associazione Sportiva Dilettantistica "....." – con sede in viae per essa al Sig., Presidente:

(per Impianti Calcistici)

un settore del Centro Sportivo Comunale "Franco Riccardi" - individuato nell'allegata planimetria (All. _____) comprendente :

- *n. 1 campo di calcio da gara*
- *n. 2 campi di calcio da allenamento*
- *relative pertinenze (spogliatoi atleti con docce, spogliatoio arbitro con docce, locale magazzino, locale infermeria, locale lavanderia, locale bar, biglietteria, tribuna e locale magazzino sottostante la tribuna)*
- *alloggio custode (n. 4 vani + servizi e cantina)*

e

il Centro Sportivo Comunale di via Boccaccio individuato nell'allegata planimetria (All. _____) comprendente :

- *n. 1 campo di calcio da gara*
- *relative pertinenze (spogliatoi atleti con docce, spogliatoio arbitro con docce)*

(ovvero per l'impianto tennistico)

un settore del Centro Sportivo Comunale "Franco Riccardi" - individuato nell'allegata planimetria (All. ____) comprendente

- *n. 1 campo da tennis scoperto in terra battuta;*
- *n. 2 campi da tennis in mateco coperti;*
- *relative pertinenze (spogliatoi atleti con docce, due locali bagno, locale caldaia e magazzino, locale adiacente agli spogliatoi);*
- *costruzione composta da tre locali più piccolo disimpegno adibita a sede dell'associazione;*

All'inizio della presente concessione verrà redatto un verbale di consegna dell'impianto dato in uso alla associazione concessionaria.

Art. 2

DURATA

La durata della concessione si intende fissata in cinque anni, decorrenti dalla data della sottoscrizione ed è escluso il tacito rinnovo. In caso di rinuncia la Società concessionaria si obbliga a darne notizia a mezzo lettera raccomandata con almeno 90 giorni di preavviso.

Art. 3

REVOCA

La concessione che forma oggetto del presente atto potrà essere revocata in qualsiasi momento per comprovati motivi di pubblica utilità o di pubblico interesse.

La concessione potrà essere, altresì, revocata qualora si verifichi lo scioglimento dell'Associazione sportiva o comunque si verificano sostanziali modifiche nella struttura della stessa, tali da far venir meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente convenzione è stipulata. In tali casi la convenzione cesserà ad ogni effetto dalla data di ricevimento della relativa comunicazione scritta dell'Amministrazione Comunale.

La revoca della concessione non dà diritto ad indennizzi di sorta. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di promuovere, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, la revoca o la sospensione della convenzione, previa diffida, in caso di violazione, da parte della concessionaria, delle presenti norme, che a tale riguardo si ritengono tutte essenziali, con riserva di risarcimento danni.

Art. 4

USO DEGLI IMPIANTI

L'impianto di cui all'art. 1 viene concesso in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e dovrà essere esclusivamente destinato all'esercizio del calcio ed occasionalmente ad altre attività sportive connesse ed accessorie.

L'Associazione concessionaria deve garantire di avvalersi di personale qualificato per la disciplina sportiva praticata.

Ovvero

(clausola valida solo per l'Impianto del Centro Sportivo

Boccaccio)

L'accesso all'impianto sportivo di cui sopra è consentito solo ai giocatori delle squadre ed ai rispettivi dirigenti-accompagnatori, non essendo prevista e/o autorizzata la presenza di pubblico.

Art. 5

RESPONSABILITA' DI GESTIONE

Per la gestione degli immobili concessi , l'Associazione concessionaria destinerà il proprio personale, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. Sono inoltre a carico dell'Associazione Concessionaria tutti gli eventuali oneri di natura fiscale , previdenziale e assistenziale derivanti dall'utilizzo di detto personale.

Art. 6

RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Ogni responsabilità per danni a chiunque o comunque causati e peraltro comunque connessi all'esercizio della presente concessione, è per l'intero e senza riserve od eccezioni a carico dell'Associazione concessionaria, restando sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni qualsiasi responsabilità in proposito.

L'Associazione Concessionaria è direttamente responsabile dell'uso di tutti i beni oggetto della presente convenzione, delle

attrezzature e degli arredi di proprietà del Comune. L'Associazione concessionaria è direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni, fatto salvo il normale deperimento e deterioramento dovuto al tempo e all'utilizzo, di qualsiasi natura e per qualsiasi motivo arrecati agli immobili e impianti sportivi concessi, alle attrezzature ed agli arredi di cui sopra.

L'Associazione concessionaria si obbliga a stipulare tempestivamente e mantenere per tutta la durata della convenzione, assicurazione con primaria compagnia per eventuali responsabilità nei confronti sia degli utenti l'impianto sia del personale addetto allo stesso nonché per i danni di qualsiasi natura arrecati alle strutture.

Art. 7

ONERI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA

L'Associazione concessionaria dovrà gestire gli impianti in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.

All'Associazione concessionaria incombono i seguenti oneri :

(per gli impianti calcistici)

a) la conduzione tecnica ed organizzativa dell'impianto sportivo, con il compito di vigilare, custodire e conservare l'impianto, in modo da assicurare e garantire la sicurezza degli utenti L'Associazione concessionaria è responsabile, durante l'utilizzo dell'impianto, del mantenimento delle condizioni di sicurezza secondo quanto previsto dal Piano di

sicurezza redatto ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18 marzo 1996;

b) la gestione sportiva e la predisposizione tecnica dell'impianto comprendenti :

- segnatura del campo di calcio;*
- fornitura e posa delle reti;*
- verniciatura pali porte;*
- riparazione reti di recinzione e di contenimento palloni;*

c) manutenzione ordinaria del tappeto erboso , consistente in :

- preparazione di inizio anno del campo sportivo;*
- sfalcio erba e relativo smaltimento dei rifiuti vegetali;*
- semina ed integrazione del tappeto erboso durante la stagione sportiva;*
- sabbiatura del campo;*
- rimozione della neve in caso di neviccate;*
- rimozione della grandine in caso di grandinate;*
- manutenzione del verde presente nel centro sportivo;*

d) manutenzione ordinaria degli immobili in uso consistente in:

- imbiancatura pareti, sostituzione di fari, lampade e lampadine bruciate;*
- riparazione e sostituzione di rubinetteria ammalorata;*
- riparazione e sostituzione di serrature, di infissi, sostituzione di vetri rotti;*
- sistemazione scarichi docce , lavandini, ecc quando otturati;*

- e) *manutenzione ordinaria degli arredi e dei beni mobili eventualmente installati nell'impianto e loro sostituzione in caso di rottura, ammaloramento o sparizione;*
- f) *pulizia delle aree scoperte e coperte;*
- g) *spese per i consumi di energia elettrica, combustibili, acqua, trasporto rifiuti solidi urbani;*
- h) *rimborso spese per utenza impianto antincendio (1° e 2° trimestre di ogni anno);*
- i) *spesa per i consumi di energia elettrica, combustibile, acqua e trasporto rifiuti solidi urbani dell'alloggio ex custode. A tal fine l'Associazione concessionaria si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla volturazione dei contratti di fornitura già in essere;*
- j) *ai sensi del D.P.R. 412/1992, la concessionaria dovrà stipulare apposito contratto di manutenzione degli impianti termici;*
- k) *manutenzione ordinaria delle attrezzature d'uso, quali trattorini, tosasiepi, tosaerba e apparecchiature particolari. Sono altresì a carico della concessionaria carburanti e quant'altro necessario al loro funzionamento;*
- l) *i materiali necessari per l'espletamento di qualunque tipo di manutenzione ordinaria sono a carico della Associazione Concessionaria.*

m) stipula di polizza assicurativa di cui al precedente art. 5 (copia della quale dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale).

(Per l'impianto tennistico)

a) la conduzione tecnica ed organizzativa dell'impianto sportivo, con il compito di vigilare, custodire e conservare l'impianto, in modo da assicurare e garantire la sicurezza degli utenti. L'Associazione concessionaria è responsabile, durante l'utilizzo dell'impianto, del mantenimento delle condizioni di sicurezza secondo quanto previsto dal Piano di sicurezza redatto ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18 marzo 1996;

b) la gestione sportiva e la predisposizione tecnica dell'impianto comprendenti :

- manutenzione campo in terra rossa ;*
- manutenzione campi in cemento drenante;*
- fornitura e posa delle reti;*

riparazione reti di recinzione e di protezione;

c) manutenzione ordinaria delle aree a verde, consistente in :

- sfalcio erba e relativo smaltimento dei rifiuti vegetali;*
- potatura siepi e relativo smaltimento dei rifiuti vegetali;*
- rimozione della neve in caso di neviccate;*
- rimozione della grandine in caso di grandinate;*
- manutenzione del verde presente nel centro sportivo;*

d) manutenzione ordinaria degli immobili in uso consistente in:

- *imbiancatura pareti, sostituzione di fari, lampade e lampadine bruciate;*
- *riparazione e sostituzione di rubinetteria ammalorata;*
- *riparazione e sostituzione di serrature, di infissi, sostituzione di vetri rotti;*
- *sistemazione scarichi docce , lavandini, ecc quando otturati;*
- e) *manutenzione ordinaria degli arredi e dei beni mobili eventualmente installati nell'impianto e loro sostituzione in caso di rottura, ammaloramento o sottrazione;*
- f) *pulizia delle aree scoperte e coperte;*
- g) *spese per i consumi di energia elettrica, combustibili, acqua, trasporto rifiuti solidi urbani;*
- h) *rimborso spese per utenza impianto antincendio (3° e 4° trimestre di ogni anno);*
- i) *ai sensi del D.P.R. 412/1992, la concessionaria dovrà stipulare apposito contratto di manutenzione degli impianti termici;*
- j) *manutenzione ordinaria delle attrezzature d'uso, quali trattorini, tosasiepi, tosaerba e apparecchiature particolari. Sono altresì a carico della concessionaria carburanti e quant'altro necessario al loro funzionamento;*
- k) *i materiali necessari per l'espletamento di qualunque tipo di manutenzione ordinaria sono a carico della Associazione Concessionaria.*

l) stipula di polizza assicurativa di cui al precedente art. 5 (copia della quale dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale).

Le parti si danno reciprocamente atto che i lavori di manutenzione ordinaria elencati si intendono indicati a titolo esemplificativo.

L'Associazione concessionaria si obbliga ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico dell'Amministrazione senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.

Art. 8

ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico della Amministrazione Comunale gli oneri di manutenzione straordinaria e precisamente:

(per gli impianti calcistici)

- *rifacimenti del fondo del campo sportivo;*
- *interventi straordinari sulle piante esistenti nel centro sportivo;*
- *tinteggiatura esterna;*
- *adeguamento delle strutture sportive ad eventuali nuove norme di sicurezza per quanto attiene impianti tecnologici, elettrici, strutturali e quant'altro previsto dalla Legge, con le*

scadenze ordinate dagli organi di vigilanza e dalle normative di legge.

(per l'impianto tennistico)

- *interventi straordinari sulle piante esistenti nel centro sportivo;*
- *rifacimento dei campi ;*
- *sostituzione teloni di copertura;*
- *tinteggiatura esterna;*
- *adeguamento delle strutture sportive ad eventuali nuove norme di sicurezza per quanto attiene impianti tecnologici, elettrici, strutturali e quant'altro previsto dalla Legge, con le scadenze ordinate dagli organi di vigilanza e dalle normative di legge.*

L'Amministrazione Comunale si riserva di stabilire tempi e modi della realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria, in relazione alle proprie disponibilità di bilancio.

Il Concessionario qualora vi sia la necessità di eseguire interventi lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto, richiede all'Amministrazione Comune di provvedere, specificando i lavori di manutenzione necessari, l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto ed allegando dettagliata e congrua perizia.

Qualora l'Amministrazione non sia in grado di procedere alla esecuzione dei lavori, di cui al capoverso precedente, con la

necessaria tempestività, può autorizzare il concessionario a provvedere direttamente. Alla liquidazione e al rimborso della spesa, sostenuta dal concessionario, si procederà dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta.

Art. 9

INTERVENTI STRAORDINARI

Ogni intervento eccedente l'ordinaria manutenzione da eseguirsi sull'impianto oggetto del presente atto o che si rendesse necessario per il miglior godimento del lotto concesso, purchè non comporti modifiche alla destinazione d'uso, potrà essere effettuato solo ed esclusivamente con espressa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale. L'Associazione concessionaria dovrà, in ogni caso, munirsi a propria cura e spese del titolo abilitativo edilizio. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque il diritto di ordinare la demolizione o la rimozione delle opere non autorizzate. La demolizione o la rimozione dovranno essere eseguite a cura ed a spese della Associazione concessionaria entro quindici giorni dalla comunicazione mediante lettera raccomandata.

In ogni caso, in relazione ai sopra indicati interventi, l'Associazione concessionaria nulla potrà pretendere dall'Amministrazione Comunale a titolo di rimborso spese o a qualunque altro titolo.

Le eventuali opere regolarmente autorizzate dalla Amministrazione Comunale ed eseguite direttamente dal Concessionario diventeranno, alla scadenza del presente atto, di proprietà comunale senza onere e rimborso alcuno a carico del Comune verso l'Associazione concessionaria.

Art. 10

CANONE

L'Associazione concessionaria per la concessione dell'impianto sportivo pagherà un canone annuo al Comune di € 10000 (cento) che dovrà essere corrisposto in un'unica rata scadente il 30 giugno di ogni anno.

Art. 11

CONTRIBUTO PER LA GESTIONE

L'Amministrazione stabilirà annualmente, con provvedimento della Giunta Comunale, l'importo del contributo da erogare all'Associazione per l'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, a copertura di eventuali perdite gestionali opportunamente documentate e/o lavori vari per il buon mantenimento del patrimonio comunale.

Art. 12

PUBBLICITA' COMMERCIALE

Tutte le forme pubblicitarie, all'interno e all'esterno del complesso sportivo sono tenute al pagamento delle imposte sulla pubblicità secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia nonché del vigente "Regolamento Comunale per la

disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni". Detta imposta deve essere versata al gestore del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta Comunale sulla pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni. Il concessionario potrà autorizzare imprese pubbliche e private ad apporre all'interno del settore di competenza dell'impianto sportivo cartelli pubblicitari. In tal caso al concessionario potrà competere unicamente un canone di locazione rimanendo lo stesso obbligato al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Art. 13

ATTIVITA' AUTORIZZATE DAL COMUNE

L'Associazione concessionaria si impegna a mettere a disposizione, compatibilmente con gli impegni di calendario, e senza pregiudicare la conservazione del campo di gioco, a semplice richiesta della Amministrazione Comunale, l'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, per consentire il regolare svolgimento di tutte le attività autorizzate dal Comune di San Colombano al Lambro.

L'Associazione non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero subire i partecipanti a dette manifestazioni ad eccezione di quelli comunque connessi all'esercizio della concessione. Parimenti l'Associazione non sarà responsabile per i danni causati agli impianti nel corso di dette manifestazioni.

Art. 14

VIGILANZA

Il Responsabile dell'Area Cura della Persona e promozione Turistica esercita il controllo e la sorveglianza per verificare che la gestione dell'impianto avvenga nel pieno e scrupoloso rispetto delle clausole previste nell'atto di concessione. Al personale comunale, nell'ambito delle funzioni di controllo, dovrà essere dato libero accesso a qualunque locale e struttura data in concessione d'uso oltre alla possibilità di controllare eventuali attrezzature date in concessione d'uso.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di far partecipare suoi rappresentanti agli organismi dell'Associazione concessionaria.

Art. 16

CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento di quanto previsto dalla presente convenzione, l'Associazione concessionaria dovrà preventivamente corrispondere alla Amministrazione Comunale una cauzione di

- € 16.000,00 per gli impianti calcistici
- € 11.000,00 per l'impianto tennistico

costituita ai sensi della L. 10.06.1982 n. 348 , cauzione che sarà restituita al termine della concessione d'uso e dopo che l'ufficio tecnico comunale avrà constatato e certificato che non sono stati arrecati danni alla proprietà comunale. Ove l'ufficio tecnico

comunale non rilasci la succitata dichiarazione liberatoria, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di avvalersi sulla cauzione per rimettere in ripristino la proprietà, salvo ogni ulteriore azione nei confronti della associazione concessionaria per eventuali danni maggiori.

Art. 17

CONTROVERSIE

In caso di controversia tra il Comune di San Colombano al Lambro e l'Associazione concessionaria, le parti eleggono domicilio legale in San Colombano al Lambro e, per ogni eventuale giudizio, si intende riconosciuto competente il Foro di Lodi. E' esclusa, in ogni caso, la competenza arbitrale.

Art. 18

ONERI FISCALI E SPESE

Tutte le spese, ivi comprese quelle di registrazione, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la presente convenzione, sono a carico della Associazione concessionaria, nessuna esclusa.

Art. 19

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

E' fatto espresso divieto alla Associazione concessionaria di subconcedere in tutto o in parte i beni concessi, nonché di cedere a terzi il presente contratto.

Alla scadenza del presente contratto, l'immobile comunale e i relativi arredi e beni mobili dovranno ritornare nella piena disponibilità della Amministrazione Comunale nello stato di fatto

in cui si trovano al momento della firma del presente atto, fatto salvo il naturale deperimento e deterioramento dovuti al tempo e all'uso corretto dei medesimi.

All'atto della riconsegna all'Amministrazione degli impianti sportivi e dei beni mobili costituenti il centro sportivo oggetto della presente convenzione, dovrà essere redatto, a cura del concessionario ed in contraddittorio con il referente dell'Amministrazione Comunale, processo verbale di restituzione regolare da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.

La firma del presente atto presuppone che non esistano debiti preesistenti a carico dell'Associazione concessionaria verso questa Amministrazione Comunale.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alle norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Addì,

PER IL COMUNE
Il Responsabile dell'Area

.....

PER L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA
Il Presidente

.....